



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
U.O. GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE
Determinazione Dirigenziale n. 633 del 17/03/2026

OGGETTO: Presa d'atto della stipulazione in data 23 febbraio 2026 del CCNL 2022-2024 relativo al personale del comparto Funzioni Locali (dipendenti) e del CCNL 2022-2024 relativo al personale dell'Area delle funzioni locali (dirigenti e segretari) – Arretrati stipendiali, arretrati retribuzione di posizione dirigenti e segretario Comunale, conguaglio maggiorazione retribuzione di posizione Segretario comunale art. 60, comma 5, CCNL segretari Comunali e provinciali 16/07/2024 (c.d. galleggiamento), Rideterminazione fondi per le Risorse Decentrate dirigenti e Segretario comunale anni 2024-2025 e rideterminazione Indennità di vacanza contrattuale 2025-2027 - Impegni di spesa

IL RESPONSABILE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. 94 del 23/12/- la deliberazione n. 94 del 23/12/2025, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026-2028;
- la deliberazione n. 95 del 23/12/2025, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione n. 1 del 8/1/2026, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 29/01/2026 di approvazione del PIAO per quanto riguarda gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente (sottosezione 2.2. Performance) e le misure di prevenzione della corruzione (sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza);

TENUTO CONTO che la scheda sopra richiamata evidenzia, fra gli obiettivi, il pagamento della retribuzione fissa e della retribuzione accessoria al personale, secondo le apposite dotazioni di risorse previste sui singoli capitoli relativi al personale in applicazione dei contratti nazionali;

VISTI i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001, in materia di ordinamento degli enti locali, di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di ordinamento finanziario e contabile e di competenze degli organi gestionali degli enti locali, e considerato, in particolare, l'art. 40, comma 4, del d.lgs. 165/2001, in base al quale le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;

PRESO ATTO che in data 23 febbraio 2026 sono stati sottoscritti, in via definitiva, il CCNL del personale dipendente del comparto Funzioni Locali e del personale dirigente e dei segretari comunali/provinciali dell'area Funzioni Locali per gli anni 2022-2024;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 2, c. 2, CCNL dipendenti e dell'art. 2, c. 2, CCNL Dirigenti e Segretari 23/02/2026 “*Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del*

presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”;

▪ ai sensi dell'art. 2, c. 3, CCNL dipendenti e dell'art. 2, c. 2, CCNL Dirigenti e Segretari 23/02/2026 “Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”;

RILEVATO che l'art. 56 (Incrementi degli stipendi tabellari) del CCNL dipendenti sottoscritto il 23/2/2026 dispone:

1. Gli **stipendi tabellari**, come previsti dal CCNL 16.11.2022 sono incrementati:

- per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- con decorrenza dall'1/1/2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, colonna 1, i quali riassorbono e ricomprendono gli incrementi dei primi due alinea, come di seguito riportato:

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Area	Incremento dal 1.1.2024 (1)
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	144,11
ISTRUTTORI	132,81
OPERATORI ESPERTI	118,17
OPERATORI	113,51

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, a decorrere dall'1/1/2024 sono rideterminati nelle misure di cui alla tabella B, colonna 1 del contratto, come di seguito indicato:

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13 mensilità

Area	dal 1.1.2024 (1)
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	24.941,67
ISTRUTTORI	22.986,59
OPERATORI ESPERTI	20.452,55
OPERATORI	19.645,43

3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dall'1/1/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023, per gli enti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea;

VISTO l'art. 57 (effetti dei nuovi stipendi) del CCNL dipendenti 2022-2024 sottoscritto il 23/2/2026 che dispone:

1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 56 (incrementi degli stipendi tabellari) del presente CCNL hanno effetto dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 56 (incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle tabelle A e B, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, del trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;

VISTO l'art. 60 (Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33) del CCNL del 22 gennaio 2004 del CCNL dipendenti 2022-2024 sottoscritto il 23/02/2026 che dispone:

1. Con **decorrenza primo gennaio** dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL, le **quote dell'indennità di comparto** indicate nell'allegata **tabella C, colonna 2 e colonna 3** sono **conglobate nello stipendio tabellare**. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate. L'incremento dello stipendio tabellare derivante dal parziale conglobamento della indennità di comparto di cui al primo periodo concorre al calcolo della indennità premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata.

Tabella C
Indennità di comparto

Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Area	Valori mensili di partenza	quota conglobata a carico del bilancio	quota conglobata a carico del fondo	Valori mensili di uscita
	(1)	(2)	(3)	(4)
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	51,90	4,95	10,62	36,33
ISTRUTTORI	45,80	4,34	9,40	32,06
OPERATORI ESPERTI	39,31	3,73	8,06	27,52
OPERATORI	32,40	3,09	6,63	22,68

2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.
3. Per effetto di quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza ivi indicata, gli stipendi tabellari di cui all'art. 56 sono ulteriormente incrementati dei valori mensili lordi per tredici mensilità di cui all'allegata [tabella A](#), colonna 2.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Area	Incremento dal 1.1.2024	Conglobamento indennità di comparto	Incremento complessivo dalla decorrenza del conglobamento
	(1)	(2)	(3)
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	144,11	14,37	158,48
ISTRUTTORI	132,81	12,68	145,49
OPERATORI ESPERTI	118,17	10,89	129,06
OPERATORI	113,51	8,97	122,48

4. Gli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 3, sono rideterminati, a decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nelle misure di cui all'allegata [tabella B](#), colonna 2.

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13 mensilità

Area	dal 1.1.2024	dalla decorrenza del conglobamento indennità di comparto
	(1)	(2)
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	24.941,67	25.114,11
ISTRUTTORI	22.986,59	23.178,75
OPERATORI ESPERTI	20.452,55	10.583,23
OPERATORI	19.645,43	19.753,07

5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.

RILEVATO che l'**art. 22** (Incremento trattamento economico fisso) del **CCNL area funzioni locali – sezione dirigenti regioni e autonomie locali sottoscritto il 23/2/2026** dispone:

1. Lo **stipendio tabellare annuo lordo**, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti, definito dall'art. 37, comma 3, del CCNL 16.07.2024 nella misura di € 47.015,77 è incrementato:
 - per l'anno 2022, di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
 - per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
 - con decorrenza dall'1/1/2024, di € 230,00 lordi mensili per tredici mensilità;
2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dall'1/1/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023, per gli enti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea;
3. A seguito dell'applicazione del comma 1, terzo alinea il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello **stipendio tabellare**, è rideterminato in € 50.005,77.
4. L'importo annuo lordo della **retribuzione di posizione** stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31/12/2021 è incrementato, a decorrere dal 1/1/2024, di € 1.792,44. Alla copertura degli incrementi di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'art. 24 (Incrementi Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
5. Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4.
6. In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, i nuovi valori minimi e massimi a regime della retribuzione di posizione sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 14.515,11 e nel valore massimo di € 48.084,81;

VISTO l'art. 23 (effetti dei nuovi trattamenti economici), del CCNL area funzioni locali – sezione dirigenti regioni e autonomie locali sottoscritto il 23/2/2026, che dispone:

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 22 hanno effetto integralmente, in base alle norme vigenti in materia, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, del trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2605 del 29/09/2025 che quantifica la retribuzione di posizione dei dirigenti per l'anno 2025, corrisposta nei medesimi importi in misura provvisoria nell'anno 2026, nelle more della costituzione del fondo del trattamento accessorio dei dirigenti relativo all'anno 2026, come da tabella sottostante:

ANNO 2025	mensile Rideterminato	ANNUO
FASCIA A	4.211,31	54.747,03
FASCIA B	3.930,55	51.097,15
FASCIA C	3.275,46	42.580,98
FASCIA D	2.807,54	36.498,02
FASCIA E	2.620,37	34.064,81
FASCIA F	2.433,20	31.631,60
FASCIA G	1.871,69	24.331,97
FASCIA H	978,67	12.722,71

DATO ATTO che l'art. 22 del CCNL area funzioni locali – sezione dirigenti regioni e autonomie locali sottoscritto il 23/2/2026, al comma 4, dispone che l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione dei dirigenti è incrementato, a decorrere dal 1/1/2024, di € 1.792,44 e, pertanto, la retribuzione di posizione definitiva per l'anno 2025 e provvisoria per l'anno 2026 viene così rideterminata:

ANNO 2025 - 2026 provvisorio	mensile Rideterminato	ANNUO
FASCIA A	4.349,19	56.539,47
FASCIA B	4.068,43	52.889,59
FASCIA C	3.413,34	44.373,42
FASCIA D	2.945,42	38.290,46
FASCIA E	2.758,25	35.857,25
FASCIA F	2.571,08	33.424,04
FASCIA G	2.009,57	26.124,41
FASCIA H	1.116,55	14.515,11

RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta comunale n. 228 del 25 giugno 2024, con cui sono stati costituiti i Fondi Risorse decentrate Dirigenti e Segretario Generale anno 2024 e n. 524 del 24 dicembre 2024, con cui sono stati rideterminati i Fondi Risorse decentrate Dirigenti e Segretario Generale 2024, in applicazione al CCNL sottoscritto il 16/07/2024, in seguito rideterminati con Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 16/09/2025 per applicazione fascia minima retribuzione di posizione e per verifica incremento personale di cui all'art. 33 co. 2 DL 34/2019 e con Determinazione dirigenziale n. 3008 del 3/11/2025 per incentivo recupero evasione tributi L. 145/2018 e incentivo funzioni tecniche, per complessivi Euro **918.141,19 il fondo dei dirigenti** ed Euro **79.299,58** (109.299,61 – 22.000,03 – 8.000,00 indennità Direttore Generale da non rilevare sulla costituzione del fondo come precisato da istruzioni Conto annuale 2025) **il fondo del Segretario generale;**

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Giunta comunale n. 295 del 2 settembre 2025, con cui sono stati costituiti i Fondi Risorse decentrate Dirigenti e Segretario Generale anno 2025 per complessivi Euro **982.413,99 il fondo dei dirigenti** ed Euro **87.291,98 il fondo del Segretario generale;**

VISTO l'art. 24 del CCNL area funzioni locali – sezione dirigenti regioni e autonomie locali sottoscritto il 23/2/2026, che dispone:

1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 39 del CCNL 16.07.2024 è stabilmente incrementato, **a decorrere dal 1/1/2024**, di un importo pari al 3,05% del monte salari anno 2021 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.
2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 22 (Incremento del trattamento economico fisso), commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate a retribuzione di risultato e welfare integrativo.

DATO ATTO che il predetto incremento di cui all'art. 24 CCNL 23/02/2026 è da intendersi escluso dal tetto di spesa come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 2 del medesimo CCNL;

DATO ATTO che il monte salari 2021 del personale dirigente e del segretario generale, come desunto dal conto annuale 2021 è il seguente:

DETERMINAZIONE MONTE SALARI DIRIGENTI (ESCLUSO ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)	
TABELLA 12	824.969,00
TABELLA 13	589.866,00
TABELLA 14	-
MONTE SALARI DIRIGENTI	1.414.835,00

RITENUTO di dover **rideterminare i fondi del salario accessorio dei dirigenti degli anni 2024 e 2025**, come da **Allegato A**, incrementandoli dall'1/1/2024, come disposto dall'art. 24 comma 1, di una somma pari al 3,05% del monte salari anno 2021, ammontante ad euro 43.152,47, oltre ad oneri c/ente, fuori dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, come indicato nella dichiarazione congiunta n. 2 del medesimo CCNL 2022-2024;

RILEVATO che l'**art. 35** (incrementi dello stipendio tabellare) del **CCNL area funzioni locali – sezione segretari comunali e provinciali sottoscritto il 23/2/2026** dispone:

1. Gli **stipendi tabellari** annui lordi dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 57 del CCNL sottoscritto il 16.7.2024 sono incrementati:
 - per l'anno 2022, di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
 - per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
 - con decorrenza 1° gennaio 2024, degli importi mensili lordi per tredici mensilità indicati nella seguente tabella:

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro lordi da corrispondere per 13 mensilità

fascia	Dal 1.1.2024
A	230,00
B	230,00
C	184,00

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
3. A seguito dell'applicazione del comma 1, terzo alinea, i nuovi stipendi tabellari annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità dei segretari comunali sono, pertanto, rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2024, negli importi indicati nella seguente tabella:

Retribuzione tabellare annua

Valori in Euro annui lordi comprensivi di 13 mensilità

fascia	Dal 1.1.2024
A	50.005,77
B	50.005,77
C	40.004,59

VISTO l'art. 36 (incrementi della retribuzione di posizione) del CCNL area funzioni locali – sezione segretari comunali e provinciali sottoscritto il 23/2/2026 che dispone:

1. Con decorrenza 1° gennaio 2024, la retribuzione di posizione in godimento di cui all'art. 60 del CCNL 16.07.2024 è incrementata degli importi annui lordi indicati nella seguente tabella:

Incrementi della retribuzione di posizione dal 1° gennaio 2024

Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità

Fascia A	
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	3.003,00

VISTO l'art. 37 (effetti dei nuovi trattamenti economici), del CCNL area funzioni locali – sezione dirigenti regioni e autonomie locali sottoscritto il 23/2/2026, che dispone:

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 22 hanno effetto integralmente, in base alle norme vigenti in materia, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, del trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;

VISTO l'art. 38 (Disciplina della retribuzione di posizione) del CCNL area funzioni locali – sezione segretari comunali e provinciali sottoscritto il 23/2/2026 che dispone:

1. La retribuzione di posizione è erogata, in base alle classi demografiche degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità:

Valori annui lordi minimi e massimi della retribuzione di posizione

Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità

Fascia A	
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	da 38.593,00 a 56.668,99

2. omissis
3. Nei comuni capoluogo e nelle province, diversi dagli enti di cui al comma 3-bis, la soglia massima della retribuzione di posizione di cui al comma 1 può essere autonomamente rideterminata, per tener conto dell'esercizio delle funzioni in presenza di strutture complesse, in misura non superiore al 15% ove sussista la relativa capacità di bilancio e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del DLgs n. 75/2017.
4. Omissis
5. Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23, comma 2 del DLgs 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, quella più elevata, stabilita nell'Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione.

DATO ATTO che, a seguito dell'incremento della retribuzione di Posizione dei dirigenti di cui all'art. 22, comma 4 CCNL dirigenti 23/02/2026 di euro 1.792,44 annui, con decorrenza 1/1/2024, la Retribuzione di Posizione della funzione dirigenziale più elevata, quale base di riferimento per la determinazione della maggiorazione di cui all'art. 41 comma 5 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 16/05/2001 (c.d. galleggiamento) e art. 60, comma 5, CCNL segretari Comunali e provinciali 16/07/2024, sarà rideterminata con tale somma aggiuntiva;

CONSIDERATO che in seguito all'applicazione dell'art. 36, comma 1, del CCNL Segretari comunali e provinciali 2022-2024 del 23/02/2026 la retribuzione di posizione dei segretari comunali verrà incrementata di euro 3.003,00 annui, con decorrenza 1/1/2024, oltre ad euro 450,45 annui dal 1/1/2025, quale Maggiorazione Retribuzione di Posizione art. 60 co. 3 CCNL 2019-2021 (nel limite art. 23 co. 2 DLgs 75/2017) pari al 15% della soglia massima di retribuzione di posizione (euro 3.003,00 incremento soglia massima x 15% = euro 450,45);

VISTO il parere ARAN AFL83 del 27/09/2024 "Ai fini del calcolo di eventuali arretrati da corrispondere o di conguagli da effettuare sul galleggiamento, è necessario tenere conto sia dell'incremento riconosciuto retroattivamente sulla retribuzione di posizione dei dirigenti (art. 37), sia dell'incremento riconosciuto retroattivamente sulla retribuzione di posizione dei segretari (art. 58). In pratica, occorre rifare il conteggio tenendo conto degli incrementi su entrambe le figure (segretario e dirigente con retribuzione di posizione più elevata) disposti retroattivamente";

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 3683/2024 del 27/12/2024 e n. 2650/2025 del 1/10/2025 con le quali si è determinata la maggiorazione di cui all'art. 60, comma 5, CCNL segretari Comunali e provinciali 16/07/2024, già art. 41 comma 5 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 16/05/2001 (c.d. galleggiamento), spettante al segretario comunale, rispettivamente per gli anni 2024 e 2025;

RITENUTO pertanto necessario conguagliare la maggiorazione di cui art. 60, comma 5, CCNL segretari Comunali e provinciali 16/07/2024, già art. 41 comma 5 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 16/05/2001 (c.d. galleggiamento), spettante al segretario comunale, relativamente agli anni 2024 e 2025, come da **Allegato B**, a corredo, non parte integrante;

RITENUTO di dover rideterminare i **fondi del salario accessorio del Segretario Generale relativi agli anni 2024 e 2025**, come da **Allegato C**, per l'incremento previsto dall'art. 36 comma 1 del CCNL 2022-2024, pari ad euro 3.003,00 annui per tredici mensilità, oltre alla rideterminazione, della maggiorazione della Retribuzione di posizione spettante ai sensi dell'art. 60 co. 3 CCNL

2019-2021 pari al 15% della soglia massima di retribuzione di posizione, calcolata su tale incremento ($3.003,00 \times 15\% = 450,45$), oltre ad oneri c/ente, fuori dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (fondi anno 2016), come indicato nella dichiarazione congiunta n. 2 del medesimo CCNL 2022-2024, nonché per la rideterminazione del c.d. galleggiamento;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) al comma 128 dell'articolo 1, che prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2025-2027, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

- 0,6% dal 1° aprile al 30 giugno 2025
- 1% dal 1° luglio 2025

DATO ATTO che i valori IVC corrisposti con decorrenza 2025 al personale dipendente, dirigente e al segretario comunale sono quelli calcolati sulla base dei valori di stipendio tabellare CCNL biennio 2019-2021;

RILEVATO che l'art. 56 del CCNL dipendenti 23/02/2026 dispone, al comma 2, a decorrere dal 1/1/2024, lo stipendio tabellare annuo lordo dei dipendenti, comprensivo di tredicesima mensilità, è rideterminato nelle misure di cui alla tabella B colonna 1;

RILEVATO che l'art. 22 del CCNL dirigenti 23/02/2026 dispone, al comma 3, a decorrere dal 1/1/2024, lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti, comprensivo di tredicesima mensilità, sia rideterminato in € 50.005,77;

RILEVATO, altresì che l'art. 35 del CCNL segretari comunali e provinciali 23/02/2026 dispone, al comma 3, che lo stipendio tabellare annuo lordo dei segretari collocati nella fascia A sia rideterminato dal 1/1/2024 in € 50.005,77;

RITENUTO necessario provvedere:

- all'adeguamento dell'indennità di vacanza contrattuale 2025/2027 da corrispondere al personale dipendente, dirigenziale e al segretario generale, come segue:

dipendenti

Area	IVC apr-giu 2025 mensile rideterminata	IVC da lug 2025 mensile rideterminata
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	12,47	20,78
ISTRUTTORI	11,49	19,16
OPERATORI ESPERTI	10,23	17,04
OPERATORI	9,82	16,37

	IVC apr-giu 2025 mensile rideterminata	IVC da lug 2025 mensile rideterminata
dirigenti	23,08	38,47
segretario fascia A	23,08	38,47

- alla corresponsione degli arretrati con decorrenza dal 1/4/2025 e fino al 30/06/2025 dell'IVC rideterminata nella misura dello 0,60% dello stipendio a regime dal 2025, e con decorrenza dal 1/7/2025 fino al 28/02/2026, nella misura sopra indicata pari all'1% dello stipendio a regime dal 2025, calcolati con i seguenti incrementi mensili:

dipendenti

Area	IVC apr-giu 2025 incremento mensile	IVC da lug 2025 incremento mensile
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	2,58	8,67
ISTRUTTORI	2,37	7,95
OPERATORI ESPERTI	2,12	7,10
OPERATORI	2,05	6,79

	IVC apr-giu 2025 incremento mensile	IVC da lug 2025 incremento mensile
dirigenti	1,38	2,30
segretario fascia A	1,38	2,30

RITENUTO necessario provvedere, con l'elaborazione dei cedolini relativi al mese di marzo 2026:

- all'adeguamento dello stipendio tabellare dei dipendenti, dei dirigenti e del segretario comunale;
- all'adeguamento della retribuzione di posizione dei dirigenti e del segretario comunale negli importi mensili lordi indicati dagli artt. precedentemente richiamati;
- alla corresponsione degli arretrati stipendiali relativi agli anni 2024 e 2025 negli importi mensili lordi indicati dagli artt. precedentemente richiamati;
- alla corresponsione degli arretrati della retribuzione di posizione ai dirigenti e al segretario comunale relativi agli anni 2024 e 2025 negli importi mensili lordi indicati dagli artt. precedentemente richiamati;
- al recupero dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del DLgs 165/2001 (indennità di vacanza contrattuale) riconosciuta al personale dipendente, dirigente e al segretario comunale, con decorrenza 1.4.2022, che cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva e viene conglobata nello stipendio tabellare;
- al conguaglio della maggiorazione di cui all'art. 60, comma 5, CCNL segretari Comunali e provinciali 16/07/2024 (c.d. galleggiamento);
- alla corresponsione degli arretrati relativi all'indennità di vacanza contrattuale 2025, rideterminati con le nuove retribuzioni a regime, per il periodo dal 1/4/2025 al 28/02/2026;
- alla corresponsione degli arretrati per salario accessorio dovuti alla rideterminazione delle basi di calcolo;

per quanto sopra esposto

DETERMINA

- 1) di prendere atto che in data 23 febbraio 2026 sono stati sottoscritti, in via definitiva, il CCNL del personale dipendente del comparto Funzioni Locali e del personale dirigente e dei segretari comunali/provinciali dell'area Funzioni Locali per gli anni 2022-2024;

- 2) di dare atto che i valori stipendiali annui lordi della retribuzione tabellare dei dipendenti, dei dirigenti e del segretario comunale per gli anni 2022 e 2023 sono incrementati, ai sensi dell'art. 56 del ccnl dipendenti, dell'art. 22 del CCNL dirigenti e dell'art. 35 del CCNL segretari, degli importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, pertanto, non si rileva una maggiore spesa per arretrati contrattuali;
- 3) di dare atto che, con **decorrenza 1/1/2024**, i valori stipendiali mensili della retribuzione tabellare del personale dipendente, in applicazione **all'art. 56, comma 1, del CCNL comparto Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23/02/2026**, sono incrementati nelle misure di cui alla **tabella A, colonna 1** del contratto, come di seguito indicato:

Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Area	Incremento dal 1.1.2024	Conglobamento indennità di comparto	Incremento complessivo dalla decorrenza del conglobamento
	(1)	(2)	(3)
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	144,11	14,37	158,48
ISTRUTTORI	132,81	12,68	145,49
OPERATORI ESPERTI	118,17	10,89	129,06
OPERATORI	113,51	8,97	122,48

- 4) di dare atto che, con decorrenza 1/1/2024, i valori stipendiali annui lordi della retribuzione tabellare del personale dipendente, in applicazione **all'art. 56, comma 2, del CCNL comparto Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23/02/2026**, sono rideterminati nelle misure di cui alla tabella B, colonna 1 del contratto, come di seguito indicato:

Tabella B
Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13 mensilità

Area	dal 1.1.2024 (1)
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	24.941,67
ISTRUTTORI	22.986,59
OPERATORI ESPERTI	20.452,55
OPERATORI	19.645,43

- 5) di dare atto che, con decorrenza 1/1/2024, il valore stipendiale mensile della retribuzione tabellare del personale dirigente, in applicazione **all'art. 22, comma 1, terzo alinea, del CCNL area funzioni locali – sezione dirigenti regioni e autonomie locali 2022-2024, sottoscritto il 23/2/2026**, è incrementato di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilità;
- 6) di dare atto che, con decorrenza 1/1/2024, il valore stipendiale annuo lordo della retribuzione tabellare del personale dirigente, in applicazione **all'art. 22, comma 3, del CCNL area funzioni**

locali – sezione dirigenti regioni e autonomie locali 2022-2024, sottoscritto il 23/2/2026, è rideterminato in euro 50.005,77 annui lordi per 13 mensilità;

- 7) di dare atto che, con decorrenza 1/1/2024, il valore stipendiale mensile della retribuzione tabellare del del Segretario comunale, in fascia A, in applicazione all'**art. 35, comma 1, terzo alinea del CCNL area funzioni locali – sezione segretari comunali/provinciali 2022-2024, sottoscritto il 23/2/2026**, è incrementato di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilità;
- 8) di dare atto che, con decorrenza 1/1/2024, il valore stipendiale annuo lordo della retribuzione tabellare del Segretario comunale, in fascia A, in applicazione all'**art. 35, comma 4, del CCNL area funzioni locali – sezione segretari comunali/provinciali 2022-2024, sottoscritto il 23/2/2026**, è rideterminato in euro 50.005,77 annui lordi per 13 mensilità;
- 9) di dare atto che l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione dei dirigenti è incrementato, a decorrere dal 1/1/2024, di € 1.792,44, secondo le indicazioni dell'art. 22, commi 4 e 5 del CCNL dirigenti 23/02/2026;
- 10) di dare atto che l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione del segretario comunale è incrementato, a decorrere dal 1/1/2024, di € 3.003,00, in base all'art. 36, comma 1, del CCNL segretari comunali e provinciali 23/02/2026;
- 11) di dare atto che, con **decorrenza 1/1/2026**, i valori stipendiali annui lordi della retribuzione tabellare del personale dipendente di cui al punto 4 del presente atto, in applicazione **all'art. 60, comma 4, del CCNL comparto Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23/02/2026**, in conseguenza del conglobamento nello stipendio tabellare di quote dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22/01/2004, sono rideterminati nelle misure di cui all'allegata **tabella B, colonna 2**:

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13 mensilità

Area	dal 1.1.2024	dalla decorrenza del conglobamento indennità di comparto
	(1)	(2)
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	24.941,67	25.114,11
ISTRUTTORI	22.986,59	23.178,75
OPERATORI ESPERTI	20.452,55	10.583,23
OPERATORI	19.645,43	19.753,07

- 12) di dare atto che in seguito all'applicazione dell'art. 36, comma 1, del CCNL Segretari comunali e provinciali 2022-2024 del 23/02/2026 la retribuzione di posizione dei segretari comunali verrà incrementata di euro 3.003,00 annui, con decorrenza 1/1/2024, oltre ad euro 450,45 annui dal 1/1/2025, quale Maggiorazione Retribuzione di Posizione art. 60 co. 3 CCNL 2019-2021 (nel limite art. 23 co. 2 Dlgs 75/2017) pari al 15% della soglia massima di retribuzione di posizione (euro 3.003,00 incremento soglia massima x 15% = euro 450,45), mentre per i dirigenti la retribuzione di posizione verrà incrementata di euro 1.792,44 annui in applicazione dell'art. 22, comma 4 e, pertanto, sarà necessario conguagliare la maggiorazione di cui all'art. 60, comma 5, CCNL segretari Comunali e provinciali 16/07/2024 (c.d. galleggiamento), come da **Allegato B**, a corredo, non parte integrante;

- 13) Di dare atto che a seguito dei nuovi valori stipendiali a regime verrà rideterminata l'indennità di vacanza contrattuale 2025 con decorrenza 1/4/2025 e fino al 30/06/2025 nella misura dello 0,60% dei nuovi stipendi tabellare e dal 1/7/2025 nella misura del 1% e verranno corrisposti gli arretrati relativi all'anno 2025 e per il periodo 1/1/2026-28/02/2026;
- 14) di provvedere con il cedolino del mese di marzo 2026:
- all'adeguamento degli stipendi del personale dipendente, dirigente e del segretario comunale come indicato ai precedenti punti 4, 6, 8 e 11 del presente atto;
 - all'adeguamento della retribuzione di posizione dei dirigenti e del segretario comunale con gli incrementi mensili lordi di cui ai precedenti punti 5 e 7;
 - alla corresponsione degli arretrati stipendiali relativi agli anni 2024 e 2025 negli importi mensili lordi indicati ai precedenti punti 3, 5 e 7;
 - alla corresponsione degli arretrati della retribuzione di posizione ai dirigenti e al segretario comunale relativi agli anni 2024 e 2025 negli importi annui lordi indicati ai precedenti punti 9 e 10;
 - al recupero dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del DLgs 165/2001 (indennità di vacanza contrattuale) riconosciuta al personale dipendente, dirigente e al segretario comunale, per gli anni 2024 e 2025, che cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva e viene conglobata nello stipendio tabellare;
 - alla corresponsione degli arretrati stipendiali relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026, come indicato ai precedenti punti 3 (tabella A col. 3), 5 e 7;
 - al recupero, per i mesi di gennaio e febbraio 2026, delle quote di indennità di comparto confluite nello stipendio tabellare dall'1/1/2026, in applicazione all'art. 60 CCNL dipendenti 23/02/2026;
 - al conguaglio negativo della maggiorazione di cui all'art. 60, comma 5, CCNL segretari Comunali e provinciali 16/07/2024 (c.d. galleggiamento) per gli anni 2024 e 2025;
 - alla corresponsione degli arretrati relativi all'indennità di vacanza contrattuale 2025, rideterminati con le nuove retribuzioni a regime, per il periodo dal 1/4/2025 al 28/02/2026;
 - agli arretrati del salario accessorio ricalcolato in seguito alla rideterminazione dello stipendio tabellare quale base di calcolo;
- 15) di quantificare gli **emolumenti arretrati, relativi agli anni 2024 e 2025**, per stipendio tabellare dipendenti, dirigenti e segretario comunale, relativi agli anni 2024 e 2025, per conguaglio I.V.C. anno 2025, per retribuzione di posizione segretario (compresa maggiorazione art. 60, comma 3 CCNL 16/07/2024 e conguaglio galleggiamento) relativa agli anni 2024-2025, per retribuzione di posizione dirigenti ed adeguamento fondo dirigenti, relativa agli anni 2024-2025, calcolati tenendo in considerazione il periodo di effettivo servizio prestato, l'articolazione oraria a *part-time*, le riduzioni stipendiali per fruizione di congedi parentali, per malattia, permessi o aspettative non retribuite, in applicazione delle disposizioni di legge o contrattuali in materia, come da prospetto allegato al presente atto (**allegato D**) in **complessivi euro 1.948.009,88 oltre ad oneri c/ente per euro 564.008,38 ed IRAP per euro 135.118,65, riepilogati** come segue:
- arretrati per stipendio maturati dal 01/01/2024 al 31/12/2025, per un importo complessivo di Euro **1.858.120,06**, oltre a oneri c/ente per Euro 539.278,29;
 - incremento fondo dirigenti dall'1/1/2024 per un importo complessivo di Euro **86.304,94** di cui euro 64.530,48 per retribuzione di posizione dirigenti maturata dal 1/1/2024 al 31/12/2025, oltre a oneri c/ente per Euro 23.762,16, di cui euro 18.134,79 su retribuzione di posizione 2024-2025;
 - arretrati di retribuzione di posizione Segretario Generale maturata dal 1/1/2024 al 31/12/2025, per un importo complessivo di Euro **6.456,45** oltre a oneri c/ente per Euro 1.722,58;

- conguaglio galleggiamento Segretario Generale anni 2024 e 2025, per un importo complessivo di Euro **-2.871,57** oltre a oneri c/ente per Euro -754,65;

- IRAP euro 135.118,65;

- 16) di rideterminare i fondi del salario accessorio dei dirigenti degli anni 2024 e 2025, come da **Allegato A**, incrementandoli dall'1/1/2024, come disposto dall'art. 24 comma 1, di una somma pari al **3,05% del monte salari anno 2021**, ammontante ad euro **43.152,47**, oltre ad oneri c/ente, fuori dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, come indicato nella dichiarazione congiunta n. 2 del medesimo CCNL 2022-2024;
- 17) di dare atto che la spesa complessiva per incremento retribuzione di posizione dirigenti, come previsto dall'art. 22, commi 4 e 5, del CCNL dirigenti 2022-2024, relativa all'anno 2024 ammonta ad euro 31.070,97, mentre quella relativa all'anno 2025 ammonta ad euro 33.459,51;
- 18) di dare atto che in applicazione all'art. 24, comma 2 del CCNL dirigenti 2022-2024, le risorse di cui al comma 1, pari al **3,05% del monte salari anno 2021**, ammontante ad euro **43.152,47**, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 22 (Incremento del trattamento economico fisso), commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate a retribuzione di risultato e welfare integrativo, da stabilire in contrattazione, per le seguenti quote:
 - Anno 2024 euro 12.081,50 (43.152,47 – 31.070,97 integrazione retribuzione di posizione corrisposta);
 - Anno 2025 euro 9.692,96 (43.152,47 – 33.459,51 integrazione retribuzione di posizione corrisposta);
- 19) di rideterminare i fondi del salario accessorio del Segretario Generale relativi agli anni 2024 e 2025, come da **Allegato C**, per l'incremento previsto dall'art. 36 comma 1 del CCNL 2022-2024, pari ad euro 3.003,00 annui per tredici mensilità, per la rideterminazione della maggiorazione della Retribuzione di posizione spettante dall'1/1/2025, ai sensi dell'art. 60 co. 3 CCNL 2019-2021 pari al 15% della soglia massima di retribuzione di posizione, calcolata su tale incremento ($3.003,00 \times 15\% = 450,45$) e per il conguaglio della maggiorazione art. 60 co. 5 CCNL 16/07/2024 (c.d. galleggiamento);
- 20) di dare atto che l'incremento previsto dall'art. 36 comma 1 del CCNL 2022-2024, pari ad euro 3.003,00 annui per tredici mensilità è fuori dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (fondi anno 2016), come indicato nella dichiarazione congiunta n. 2 del medesimo CCNL 2022-2024;
- 21) di **impegnare** la spesa complessiva necessaria per la liquidazione degli emolumenti arretrati, di cui al precedente punto 15, nei capitoli di applicazione accantonamento CCNL del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, come da prospetti **allegato E** (per stipendi e retribuzione di posizione Segretario comunale – competenze ed oneri) e **allegato F** (incremento fondo dirigenti compreso arretrati Retribuzione di posizione 2024-2025 – competenze e oneri);
- 22) di dare atto che la spesa per arretrati 2024 e 2025 relativa al salario accessorio ricalcolato in seguito alla rideterminazione dello stipendio tabellare per applicazione nuovo CCNL, quale base di calcolo, ammontano ad euro 36.299,43 per straordinario, oltre ad euro 8.638,56 per oneri a carico ente, e ad euro 54.009,38 per salario accessorio, oltre ad euro 12.878,43 per oneri

e trovano copertura finanziaria sulle somme già impegnate sui capitoli indicati nell'**allegato G** (straordinario) e **allegato H** (salario accessorio);

- 23) Di dare atto che per effetto del conglobamento nello stipendio tabellare dall'1/1/2026 di una quota di indennità di comparto, in applicazione all'art. 60 CCNL 2022-2024 dipendenti, la spesa per il recupero di indennità di comparto per il periodo dal 1/1 al 28/02/2026 ammonta ad euro 22.746,68 oltre ad oneri a carico ente, mentre gli arretrati stipendiali per il medesimo periodo, relativi al personale dipendente, dirigente e al segretario generale, al netto del recupero di IVC 2022-2024, ammontano ad euro 177.747,04 e gli arretrati per ricalcolo I.V.C. 2025 dal 1/1 al 28/2/2026 ammontano ad euro 3.266,22, oltre ad oneri c/ente, e trovano copertura finanziaria negli impegni assunti con l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 183 comma 2, lett.a), della D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
- 24) di rinviare a successivi atti:
- l'approvazione della documentazione previdenziale e di fine rapporto necessaria per attuare gli art. 57 del nuovo CCNL dipendenti e art. 23 del nuovo CCNL dirigenti nei confronti del personale che è cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto, ai fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto;
 - la rideterminazione del fondo risorse decentrate per gli anni 2024 e 2025 per la quota facoltativa prevista dall'art. 24, comma 3 del CCNL dirigenti 2022-2024, pari allo 0,22% del monte salari 2021;
 - la determinazione del fondo risorse decentrate dipendenti, dirigenti e segretario generale in applicazione alle disposizioni dei nuovi CCNL, relativo all'anno 2026;
 - la rideterminazione delle retribuzioni di posizione dei dirigenti e il conguaglio del c.d. galleggiamento del segretario relativo all'anno in corso;
- 25) di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2026;
- 26) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio;
- 27) di dare atto che il Responsabile del procedimento è Cristina Giusti responsabile della U.O. Gestione economica e previdenziale risorse umane.

IL RESPONSABILE
Cristina Giusti

RIDETERMINAZIONE FONDI DIRIGENTI 2024-2025

Allegato A

IN APPLICAZIONE CCNL 2022-2024 SOTTOSCRITTO IL 23/02/2026

	Atto di costituzione	DG 228/2024	DG 295/2025	totale incrementi ccnl 23/2/26
	ultimo atto di rideterminazione	DD 3008/2025		
	Risorse stabili	2024	2025	
art. 57 comma 2 let a)	Totale Risorse certe e Stabili soggette al limite art. 23 co. 2 DLgs 75/2017 (come certificate da Collegio Revisori Prot. 191478 del 24/7/2020, compresa RIA al 31/12/2020 di euro 119.170,47)	1.143.835,39	1.143.835,39	
art. 57 comma 2 let c)	RIA (quota annua) personale cessato anni precedenti ai sensi art. 57 co. 2 let. c) (mens.*13m)	141,05	141,05	
		116,35	116,35	
			0,00	
Art. 56 CCNL 2016/2018 fuori dal tetto	Risorse art. 56 CCNL 2016-2018 (1,53% monte salari 2015 = 1.885.831,00*1,53%) NON SOGGETTE al limite art. 23 co. 2 DLgs 75/2017, ai sensi dell'art. 11 co 1 lett. a) DL 14/12/2018 n.135 conv. in Legge 12/2019 e Delibera Corte dei Conti Sez.Autonomie del 9/10/18 n.19	28.853,21	28.853,21	
ccnl 16/7/2024	incremento art. 39 co. 1 CCNL 16/7/2024 (2,01% m.s. 2018 di euro 1.780.621,00)	35.790,48	35.790,48	
Art. 57 co.1 let. a) CCNL 2016/2018	Totale Risorse stabili art. 57 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018	1.208.736,48	1.208.736,48	
	Risorse Variabili			
art. 57 comma 2 let c)	RIA (quota mesi non lavorati) personale cessato anno precedente (mesi dopo cessazione+ratei13^) art. 57 co. 2 let. c)	77,28	0,00	
art. 26 co. 2 CCNL 1999	1,2% Monte Salari Dirig.A.1997-(M.S.Lire 3.886.289.000x 1,2%)=RISORSE VARIABILI sez.II			
art. 57 co. 2 let e) CCNL 2016-2018 (già art. 26 Co 3 CCNL 1999)	Risorse aggiuntive correlate alle scelte organizzative e gestionali dell'Ente e quindi, in continuità con l'applicazione dell'ex art. 26 c. 3 CCNL 23/12/1999, anche per l'anno 2024 si terrà conto dell'attivazione e del mantenimento di nuovi servizi/attività conseguenti ai processi di trasferimento delle funzioni da altri enti (Regioni, Stato,...), a disposizioni normative o a seguito di scelte politiche dell'Ente, nonché ai processi di riorganizzazione realizzati per l'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, lasciando inalterato l'organico dirigenziale presente nell'Ente e comportando conseguentemente un aumento delle responsabilità e delle capacità gestionali del personale dirigenziale;	185.934,80	185.934,80	
	Risorse art.61,co.9 DL.112/2008=50% (es.Coll.Tec.Romagna Acque)	0,00	0,00	
Comma 5	Non si applica in quanto c'è stata una riduzione di posti in organico (vedi co.3)			
Ris.Soggette	Incentivi avvocati per SPESE COMPENSATE.art.37 CCNL 23/12/99 fin Ente CAP.3040/1 (dal 2020 -1 dir avv +1 dip. avv., da Mar 2021 -1 Dir, da Nov 2022 +1 dip. Avv., da APR 2023 +1 dip. avv.: le risorse sono state incrementate nel fondo dip. nel limite complessivo dello stanziamento 2013)	0,00	9.855,16	
Ris.non Soggette al limite	Incentivi avvocati per SPESE RIMBORSATE art.37 CCNL 23/12/99 CAP.10660/1	0,00	(da quantificare)	
Ris.non Soggette al limite	Incentivi anti-evasione IMU-TARI co.1091 L. 145/2018-Legge di Bilancio 2019 CAP.4700/1	0,00	(da quantificare)	
Ris.non Soggette al limite	Incentivi funzioni tecniche PNRR a dirigenti ai sensi dell'art. 8 co. 5 DL 13/2023 del 24/2/2023	0,00	(da quantificare)	

Ris.non Soggette al limite	Incentivi funzioni tecniche a dirigenti ai sensi dell'art. 45 Dlgs 36/2023 come modificato dal DL 209/2024 e DL 73/2025 del 21/5/2025 convertito in L. 105/2025 (cap. 33580/7-8)		(da quantificare)
ccnl 16/7/2024	incred. art. 39 co. 3 CCNL 16/7/2024 (art. 1 co. 604 L.Bil. 2022 =0,22% m.s. 2018 di euro 1.780.621,00) (quota una tantum annualità pregresse destinata a retrib. di Risultato parere ARAN AFL91 del 27/9/2024)- Anno 2022	3.917,37	
ccnl 16/7/2024	incred. art. 39 co. 3 CCNL 16/7/2024 (art. 1 co. 604 L.Bil. 2022 =0,22% m.s. 2018 di euro 1.780.621,00) (quota una tantum annualità pregresse destinata a retrib. di Risultato parere ARAN AFL91 27/9/2024)- Anno 2023	3.917,37	
Ris.non Soggette al limite	incred. art. 39 co. 3 CCNL 16/7/2024 (art. 1 co. 604 L.Bil. 2022 =0,22% m.s. 2018 di euro 1.780.621,00) (solo per retrib. di Risultato in analogia a fondo E.Q. parere ARAN AFL91 prot. 1832 del 24/2/2023)	3.917,37	3.917,37
	Totale Risorse Variabili	197.764,19	199.707,33
	Parziale fondo art. 57	1.406.500,67	1.408.443,81
ART.1 CCNL 12/02/2002 - AREA DIRIGENZA			
CO.3 Lett.e)	Fondo destinato a Trattam.Tabellare ai sensi art.1,co.3, lett.e) - CCNL12/2/02 (n.46x3.356,97)= Riduzione €.154.420,62	-154.420,62	-154.420,62
CO.6	Posizioni sopresse dopo il 1/9/2001= n.4 dal 2005 - n.6 dal 2006 - n.1 dal 2007 D.G.347/2006 - n.2 dal 2009 D.G.126/2009= Totale incremento n.13x3.356,97= €.43.640,62	43.640,62	43.640,62
CO.6	art.1 co.6 CCNL 12/2/2002 - Posiz.sopresse dopo il 1/9/2001 - n.8 dal 2014 D.G.352/2013 - Risorse destinate a Retribuz.di Posiz. n.8x3.356,97	26.855,76	26.855,76
CO.6	art.1 co.6 CCNL 12/2/2002 - Posiz.sopresse dopo il 1/9/2001: - n.3 dal 2019 D.G.140/2019 (sopresse da 1/6/19) = Risorse destinate a Retribuz.di Posiz. N. 3x3.356,97/12*7= €.32.631,46	5.874,70	5.874,70
	Decurtaz. Permanente art.9 co.2bis DL 78/2010 modif. da art.1 co.456 L.147/2013 - Certifi.Revisori 13/10/2017	-413.044,92	-413.044,92
	TOTALE FONDO al netto riduzione permanente	915.406,21	917.349,35
	Riconduzione al totale FONDI ANNO 2016 (art.23 co.2 D.Lgs.75/2017) ai sensi della Delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n.17/2019		
	Decurtaz.in relazione art.1 co.236 Legge 28/12/2015, n.208 (abrogato da 1/1/17)		
	di cui risorse non soggette al limite		
Ris.non Soggette al limite	Incentivi avvocati per SPESE RIMBORSATE art.37 CCNL 23/12/99 CAP.10660/1	0,00	(da quantificare)
Ris.non Soggette al limite	Incentivi anti-evasione IMU-TARI co.1091 L. 145/2018-Legge di Bilancio 2019 CAP.4700/1	0,00	(da quantificare)
Ris.non Soggette al limite	Incentivi funzioni tecniche PNRR a dirigenti ai sensi dell'art. 8 co. 5 DL 13/2023 del 24/2/2023 (cap. 33580/7-8)	0,00	(da quantificare)
Ris.non Soggette al limite	Incentivi funzioni tecniche a dirigenti ai sensi dell'art. 45 Dlgs 36/2023 come modificato dal DL 209/2024 e DL 73/2025 del 21/5/2025 convertito in L. 105/2025 (cap. 33580/7-8)		(da quantificare)
Ris.non Soggette al limite	Risorse art. 56 CCNL 2016-2018 (1,53% monte salari 2015 = 1.885.831,00*1,53%) NON SOGGETTE al limite art. 23 co. 2 DLgs 75/2017, ai sensi dell'art. 11 co 1 lett. a) DL 14/12/2018 n.135 conv. in Legge 12/2019 e Delibera Corte dei Conti Sez.Autonomie del 9/10/18 n.19	- 28.853,21	-28.853,21
Ris.non Soggette al limite	incremento art. 39 co. 1 CCNL 16/7/2024 (2,01% m.s. 2018 di euro 1.780.621,00)	- 35.790,48	-35.790,48

ccnl 16/7/2024	incred. art. 39 co. 3 CCNL 16/7/2024 (art. 1 co. 604 L.Bil. 2022 =0,22% m.s. 2018 di euro 1.780.621,00) (quota una tantum annualità pregresse destinata a retrib. di Risultato parere ARAN AFL91 del 27/9/2024)- Anno 2022	- 3.917,37	
ccnl 16/7/2024	incred. art. 39 co. 3 CCNL 16/7/2024 (art. 1 co. 604 L.Bil. 2022 =0,22% m.s. 2018 di euro 1.780.621,00) (quota una tantum annualità pregresse destinata a retrib. di Risultato parere ARAN AFL91 27/9/2024)- Anno 2023	- 3.917,37	
Ris.non Soggette al limite	incred. art. 39 co. 3 CCNL 16/7/2024 (art. 1 co. 604 L.Bil. 2022 =0,22% m.s. 2018 di euro 1.780.621,00) (solo per retrib. di Risultato in analogia a fondo E.Q. parere ARAN prot. 1832 del 24/2/2023)	- 3.917,37	-3.917,37
	TOTALE FONDO ANNO 2016 (TETTO) - RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	839.010,41	848.788,29
	RIDETERMINAZIONE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE PER TRASFERIMENTO RISORSE DA FONDO DIRIGENTI A FONDO DIPENDENTI-incremento fondo variabile a favore degli incentivi avvocati per SPESE COMPENSATE.art.37 CCNL 23/12/99 (risorse che transitano dal fondo dirigenti al fondo dipendenti - dal 2020 -1 dir.avv. + 1dip.avv) ai sensi della delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie 17/2019 e della circ. RGS 16/2020		
	RIDETERMINAZIONE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE PER TRASFERIMENTO RISORSE DA FONDO DIRIGENTI A FONDO DIPENDENTI-incremento fondo variabile a favore degli incentivi avvocati per SPESE COMPENSATE.art.37 CCNL 23/12/99 (risorse che transitano dal fondo dirigenti al fondo dipendenti - dal 2021 -1 dir.avv.) ai sensi della delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie 17/2019 e della circ. RGS 16/2020		
DG 346 del 26/10/2021	RIDETERMINAZIONE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE PER TRASFERIMENTO RISORSE DA FONDO DIRIGENTI A FONDO DIPENDENTI-incremento fondo variabile a favore degli incentivi avvocati per SPESE COMPENSATE.art.37 CCNL 23/12/99 (risorse che transitano dal fondo dirigenti al fondo dipendenti - dal 2021 no dir.avv.) ai sensi della delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie 17/2019 e della circ. RGS 16/2020		
DG 346 del 26/10/2021	RIDETERMINAZIONE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE PER TRASFERIMENTO RISORSE DA FONDO DIPENDENTI A FONDO DIRIGENTI (DG 2025) incremento fondo variabile a favore degli incentivi avvocati per SPESE COMPENSATE.art.37 CCNL 23/12/99 (risorse che transitano dal fondo Dir. al fondo Dip. - dal 2021 no dir.avv. e dal fondo dip. al fondo Dir - dal 2025 1 Dir Avv) ai sensi della delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie 17/2019 e della circ. RGS 16/2020		
	Totale fondo 2016 ridefinito ai sensi della deliberazione della corte dei Conti Sezione Autonomie n. 17/2019	839.010,41	848.788,29
	PARZIALE FONDO DIRIGENTI - RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	839.010,41	848.788,29
	riconduzione al fondo 2016 Dirigenti (art. 23. co.2 DLgs. 75-2017) come ridefinito ai sensi della delibera della corte dei Conti Sezione Autonomie 17/2019	-12.752,41	-12.675,13
	PARZIALE FONDO - RICONDUZIONE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	826.258,00	836.113,16
Art. 57 co. 3	Economie art. 56 co. 1 anno 2020 (da certificare)	0,00	0,00
	riconduzione ai fondi COMPLESSIVI 2016 compreso Segretario/Direttore Generale (art. 23. co.2 DLgs. 75-2017) come ridefinito ai sensi della delibera della corte dei Conti Sezione Autonomie 17/2020	-2.892,81	-5.153,95
	TOTALE FONDO DIRIGENTI ANNO 2024 - RICONDUZIONE AL LIMITE ART. 23 CO. 2 DLgs 75/2017 (FONDI 2016)	823.365,19	830.959,21
	Risorse non soggette al limite da aggiungere per determinazione fondo complessivo		
<i>Ris.non Soggette al limite</i>	Risorse art. 56 CCNL 2016-2018 (1,53% monte salari 2015 = 1.885.831,00*1,53%) NON SOGGETTE al limite art. 23 co. 2 DLgs 75/2017, ai sensi dell'art. 11 co 1 lett. a) DL 14/12/2018 n.135 conv. in Legge 12/2019 e Delibera Corte dei Conti Sez.Autonomie del 9/10/18 n.19	28.853,21	28.853,21
<i>Ris.non Soggette al limite</i>	incremento art. 39 co. 1 CCNL 16/7/2024 (2,01% m.s. 2018 di euro 1.780.621,00)	35.790,48	35.790,48

ccnl 16/7/2024	incred. art. 39 co. 3 CCNL 16/7/2024 (art. 1 co. 604 L.Bil. 2022 =0,22% m.s. 2018 di euro 1.780.621,00) (quota una tantum annualità pregresse destinata a retrib. di Risultato parere ARAN AFL91 del 27/9/2024)- Anno 2022	3.917,37	(da quantificare)	
ccnl 16/7/2024	incred. art. 39 co. 3 CCNL 16/7/2024 (art. 1 co. 604 L.Bil. 2022 =0,22% m.s. 2018 di euro 1.780.621,00) (quota una tantum annualità pregresse destinata a retrib. di Risultato parere ARAN AFL91 27/9/2024)- Anno 2023	3.917,37	(da quantificare)	
Ris.non Soggette al limite	incred. art. 39 co. 3 CCNL 16/7/2024 (art. 1 co. 604 L.Bil. 2022 =0,22% m.s. 2018 di euro 1.780.621,00) (solo per retrib. di Risultato in analogia a fondo E.Q. parere ARAN prot. 1832 del 24/2/2023)	3.917,37	3.917,37	
<i>Ris.non Soggette al limite</i>	Incremento limite art. 23 co. 2 DLgs 75/2017 ai sensi art. 33 co. 2 DL 34/2019 per invarianza quota medio-pro capite salario accessorio rispetto all'anno 2018 - anno 2024+0,33 (n. dir. al 31/12/2018=17 - n. cedolini 2024/12 mens. da Tab. 12 conto annuale 2024=17,33 - quota media pro-capite € 49.636,96) (incremento 2024=€ 49.636,96*0,33) - anno 2025 +1,67 (n. dir. al 31/12/2018=17 - n. cedolini 2025/12 mens. da Tab. 12 conto annuale 2025=18,67 - quota media pro-capite € 49.636,96) (incremento 2025=€ 49.636,96*1,67)	16.380,20	82.893,72	
<i>Ris.non Soggette al limite</i>	Incentivi avvocati per SPESE RIMBORSATE art.37 CCNL 23/12/99 CAP.10660/1 (Non più Avv. Dir. dal 2021)	0,00	(da quantificare)	
<i>Ris.non Soggette al limite</i>	Incentivi anti-evasione IMU-TARI co.1091 L. 145/2018-Legge di Bilancio 2019 CAP.4700/1	2.000,00	(da quantificare)	
<i>Ris.non Soggette al limite</i>	Incentivi funzioni tecniche PNRR a dirigenti ai sensi dell'art. 8 co. 5 DL 13/2023 del 24/2/2023 (cap. 33580/7-8)	0,00	(da quantificare)	
<i>Ris.non Soggette al limite</i>	Incentivi funzioni tecniche a dirigenti ai sensi dell'art. 45 Dlgs 36/2023 come modificato dal DL 209/2024 e DL 73/2025 del 21/5/2025 convertito in L. 105/2025 (cap. 33580/7-8)		(da quantificare)	
	TOTALE GENERALE FONDO DIRIGENTI ART. 57 CCNL 2016-2018 - COMPETENZE	918.141,19	982.413,99	
ccnl 23/2/2026 fuori dal tetto	incremento art. 24 co. 1 CCNL 23/2/2026 (3,05% m.s. 2021 di euro 1.414.835,00) - parte stabile fondo - fuori dal limite art. 23 co. 2 DL 75/2017 (dich. Congiunta n. 2 CCNL 23/2/2026)	43.152,47	43.152,47	86.304,94
	Tali somme, ai sensi dell'art. 24 co. 2, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di cui all'art. 22, co. 4 e 5 del ccnl 23/2/2026 e per la parte residuale, son destinate a retribuzione di risultato e welfare integrativo. Anno 2024 spesa per increm. retr. pos. 31.070,97 (destinato a retr. ris./welfare 12.081,50) - Anno 2025 spesa per increm. retr. pos. 33.459,51 (destinato a retr. ris./welfare 9.692,96) -			di cui euro 64530,48 per increm. Retr. Pos. Ed euro 21.774,46 per retr. Ris./welfare
	TOTALE GENERALE FONDO DIRIGENTI ART. 57 CCNL 2016-2018 come integrato da art. 39 CCNL 2019-2021 ed art. 24 CCNL 2022-2024 - COMPETENZE	961.293,66	1.025.566,46	
	CONTRIBUTI			
	Contributi (CPDEL23,80%-INADEL2,88%-INAIL1%)=27,68%xRetr.Pos. e 24,80% xRetr.Ris.+TFR+INPS-DS per art. 110 su CAP./16	252.600,60	272.616,76	
	Contributi CPDEL (+inps-ds) su increm. Art. 39 co. 3 CCNL 16/7/2024 anni 2022-2023 su cap. AVA	1.864,67		
	Contr.CPDEL-INAIL (23,80+1,1009)=24,9009% su <u>Comp. Avvocatura/soccomb.art.37</u> - CAP.3040/4	0,00	3.235,48	
	Contr.CPDEL-INAIL (23,80+1,1009)=24,9009% su <u>Comp. Avvocatura/soccomb.art.37</u> - CAP.10660/4	0,00	(da quantificare)	

Contr.CPDEL-INAIL (23,80+0,58)=24,38% su <u>Incentivi anti-evasione IMU-TARI CO.1091 I. 145/2018-Legge di Bilancio 2019 - CAP.4700/4</u>	487,60	(da quantificare)	
Contr.CPDEL-INAIL (23,80+0,6706)=24,4706% su <u>incentivo Funs. Tec. PNRR - CAP. 33580/8</u>	0,00	(da quantificare)	
oneri su incremento art. 24 co. 1 CCNL 23/2/2026 (3,05% m.s. 2021 di euro 1.414.835,00) - parte stabile fondo - fuori dal limite art. 23 co. 2 DL 75/2017 (dich. Congiunta n. 2 CCNL 23/2/2026)	11.823,55	11.938,61	23.762,16
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI	266.776,42	287.790,85	
TOTALE COMPLESSIVO	1.228.070,08	1.313.357,31	

Dimostrazione rispetto limite art. 23 co. 2 DLgs 75/2017 = fondi 2016	2024	2025	2016
fondo salario accessorio dipendenti	4.586.751,24	3.913.354,32	4.586.751,24
fondo posizioni organizzative e alte professionalità	410.215,94	410.215,94	410.215,94
fondo dirigenti	823.365,19	830.959,21	826.258,00
fondo Segretario generale	64.283,26	65.524,66	61.390,45
totale fondi sal. Acc. per verifica rispetto limite art. 23 co. 2 DLgs 75/2017	5.884.615,63	5.220.054,13	5.884.615,63
Fondo straordinario	302.345,00	302.345,00	302.345,00
totale complessivo fondi per verifica rispetto limite art. 23 co. 2 DLgs 75/2017	6.186.960,63	5.522.399,13	6.186.960,63
Verifica rispetto limite art. 23 co. 2 DLgs 75/2017 - confronto con anno 2016	-	- 664.561,50	

RIDETERMINAZIONE GALLEGGIAMENTO SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 5, DEL CCNL 16/07/2024 (già art. 41 comma 5 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 16/05/2001)
A SEGUITO DI APPLICAZIONE CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 2022-2024 DEL 23/02/2026

determinazione retribuzione di posizione annua	ANNO 2024	ANNO 2025
Retribuzione di Posizione segretari art. 36 corrisposta	35.590,10	53.665,95
Maggiorazione Retrib. di Posiz. art. 60 co. 3 CCNL 16/7/2024 pari al 15% retr. Pos., già art. 41 comma 4 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 16/05/2001 pari al 50% della Retrib. di Posizione Ccnl 16/5/2001 di Euro 36.151,98 - Corrisposta	18.075,98	8.049,86
incremento Retribuzione di Posizione segretari art. 36 ccnl 2022-2024	3.003,00	3.003,00
Maggiorazione Retrib. di Posiz. art. 60 co. 3 CCNL 16/7/2024 pari al 15% retr. Pos.		450,45
galleggiamento art. 60 co. 5 ccnl 16/07/2024 già art. 41 comma 5 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 16/05/2001 - corrisposto	12.570,22	6.031,22
Totale retribuzione di posizione Segretario generale	69.239,30	71.200,48
Retribuzione di posizione incarico dirigenziale più elevato corrisposta	66.236,30	67.747,03
Incremento Retribuzione di posizione dirigenti art. 22 co. 4	1.792,44	1.792,44
Totale retribuzione di posizione incarico dirigenziale più elevato	68.028,74	69.539,47
Diff. fra le due posizioni - recupero galleggiamento art. 60 co. 5 ccnl 16/07/2024 annuo	-1.210,56	-1.661,01
oneri a carico ente annui	-318,14	-436,51
recupero galleggiamento art. 60 co. 5 ccnl 16/07/2024 mensile	-93,12	-127,77
importo mensile galleggiamento segretario generale corrisposto	966,94	463,94
importo mensile galleggiamento segretario generale RIDETERMINATO per applicazione CCNL 2022-2024 del 23/02/2026	873,82	336,17